COMUNE DI MELE
PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Proposto dalla Giunta comunale con atto n. 48 del 25.05.2011 al Consiglio Comunale.

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n.35 del 29.6.2011.
In vigore dal 10.08.2011.

INDICE

Art. 1 – Principi generali e definizione Pag.3
Art. 2 – Istituzione e requisiti di iscrizione Pag.3
Art. 3 – Cancellazione Pag.3
Art. 4 – Effetti Pag.4
Art. 5 – Ufficio competente e modalità operative Pag.4
Art. 6 – Entrata in vigore e disciplina transitoria Pag.4

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONE

1. Il Comune di Mele, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, ed in ossequio dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 5 del proprio Statuto, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente ai sensi del presente regolamento l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
3. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurate in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
4. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che abbiano chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

ART.2 - ISTITUZIONE E REQUISITI DI ISCRIZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello Statuto comunale vigente, presso il Comune di Mele è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili.
2. L'iscrizione al registro può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a - due persone maggiorenni, sia cittadini italiani che stranieri;
   b - non legate**,** tra loro**,** da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
   c - legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;
   d - aventi residenza anagrafica nel Comune di Mele ex Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del DPR 30 Maggio 1989, n. 223;
   e - coabitanti da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione);
   f - aventi stato civile libero o in stato di separazione legale da più di tre anni;
   g - non iscritte nel Registro come componenti di altra unione civile.
3. Le iscrizioni all'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 2.

ART.3 - CANCELLAZIONE

1. Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro.
2. Ciascuno dei componenti l'unione civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.
3. L'ufficio competente nei casi di cui al comma precedente provvede previa idonea istruttoria alla cancellazione dal registro.

4. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nei termini appositamente individuati, l'Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.
5. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

ART.4 - EFFETTI

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.
2. Pertanto, la presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

ART.5 - UFFICIO COMPETENTE E MODALITÀ OPERATIVE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dello Statuto comunale vigente, l'Ufficio comunale competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio di Segreteria Generale del Comune che opera attraverso il Responsabile del Procedimento per la tenuta dell'anagrafe.
2. Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa a cura degli organi competenti.
3. L'Ufficio competente, con atto dirigenziale, approva lo schema del registro da tenere e la modulistica necessaria per provvedere; individua, inoltre, l'addetto all'Ufficio responsabile del procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione.
4. Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario generale.
5. Gli Uffici Demografici sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a prestare tempestivamente la propria collaborazione amministrativa all'istruttoria del procedimento di iscrizione e ad accertare in via amministrativa gli stati ed i fatti necessari per l'iscrizione.
6. Gli stessi Uffici di cui al comma 5 comunicano, di propria iniziativa e tempestivamente, all'Ufficio competente le notizie di cui vengono in possesso nell'esercizio delle funzioni circa fatti sopravvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio del procedimento di cancellazione o la modifica dei dati annotati sul Registro.
7. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio comunale competente certifica l'iscrizione nell'elenco.
8. Il Registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i e relative norme di attuazione e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (tutela dati personali).

ART.6 - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.
2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui all'articolo 4, costituenti presupposto necessario per l'operatività del Registro, sono adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.